
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Rito sommario di cognizione: la mediazione si deve fare

Anche nel processo sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis c.p.c. trova applicazione la mediazione obbligatoria, non essendo il rito a determinare l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, bensì la natura della controversia.

Tribunale di Torino, sezione terza, ordinanza del 23.3.2015

...omissis...

– Rilevato che, con ricorso datato 19.03.2014 depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 23.03.2014, il Condominio (...), in persona dell'Amministratore pro tempore XXXXXXXX ha instaurato procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e seguenti c.p.c. nei confronti dei signori XXXXXXXX, chiedendo di accertare la mancata demolizione e rimozione delle opere realizzate da questi ultimi all'interno del locale sottotetto del fabbricato sito in Via XXXXXXXX entro il xxxxxxxx e di condannarli alla rimozione del manufatto ripristinando lo status quo ante;

– rilevato che, con decreto datato xxx il Giudice Designato ha fissato udienza di xxxxxxxx xxxx, assegnando alla parte convenuta termine per la sua costituzione in giudizio fino a dieci giorni prima dell'udienza e mandando alla parte ricorrente di notificare ricorso e decreto alla parte convenuta almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione;

– rilevato che la parte convenuta si è costituita eccependo l'improcedibilità della domanda giudiziale, non essendo stato esperito il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010;

– **rilevato che, secondo la giurisprudenza che appare prevalente, anche nel processo sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis c.p.c. trova applicazione la mediazione obbligatoria, non essendo il rito a determinare l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, bensì la natura della controversia** (cfr. in tal senso: Tribunale Varese, sez. I, 20 gennaio 2012 in Giur. merito 2012, 5, 1077; Tribunale Genova, 18 novembre 2011 in Giur. merito 2012, 5, 1080);

– rilevato che la presente causa ha ad oggetto una controversia in materia di condominio;

– rilevato che, conseguentemente, trova applicazione l'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 (inserito dall'art. 84, comma 1, lett. b, d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98), ai sensi del quale:

“1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128 - bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L' 'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 . Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita,

assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.”;

– rilevato che, pertanto, deve assegnarsi alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissarsi la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6 d.lgs. n. 28/2010 (come sostituito dall’art. 84, comma 1, lettere f ed f – bis, d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98), ai sensi del quale:

“1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi. 2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.”;

p.q.m.

Assegna alle parti termine di quindici giorni decorrente dalla comunicazione della presente Ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010.

Fissa la successiva udienza a xxxxxxxxxxxxxxxx
autorizza il ritiro dei rispettivi fascicoli.

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
